



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2019;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 93619, con la quale il Dott. Loria Guglielmo nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 17/12/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. 143680 del 13/12/2019 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il Dott. Loria Guglielmo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52 della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà – ai sensi del comma 5 del predetto art. 52 della l.r. n.9/2015 e s.m.i. - i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 17/12/2019 con fuoriuscita dal servizio a decorrere dal 01/04/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2756 del 10/01/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Dott. Loria Guglielmo, ha comunicato l'intendimento di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. prot. n. 6968 del 21/01/2020 con la quale, a seguito di richiesta del Dott. Loria Guglielmo, è stato comunicato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il medesimo ha maturato i requisiti per il diritto a pensione per massima anzianità contributiva in data 20/01/2020;
- VISTA la nota prot. n. 7689 del 22/01/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha comunicato al Servizio 3/F.P. di attivare le procedure per la cancellazione dal ruolo del Dott. Loria Guglielmo con decorrenza 01/02/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. prot. n. 8733 del 24/01/2020 con la quale si comunica al Dott. Loria Guglielmo che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/02/2020;
- VISTO il D.A. n. 9580/II del 18/12/1993 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 21/12/1993 al n. 5470 - con il quale, tra gli altri, il Dott. Loria Guglielmo è stato inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. n. 53/85 nella qualifica di Dirigente con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993;

VISTO il D.D.G. n. 00653 del 13/02/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al n. 113 il 03/03/2003 - con il quale il Dott. Loria Guglielmo è stato inquadrato, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2000;

VISTO il D.D.S. n. 2577 del 05/06/2002 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione il 16/07/2002 al n. 3436 - con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 1092/73, in favore del Dott. Loria Guglielmo sono stati ricongiunti e computati ai fini del trattamento di quiescenza anni 05 mesi 11 giorni 10 e, inoltre, computati utili anni 02 mesi 08 giorni 20;

VISTO il D.D.S. n. 253 del 28/01/2013 - emesso dal Fondo Pensioni Sicilia - con il quale al Dott. Loria Guglielmo è stato consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, del corso di laurea pari ad anni 04;

VISTO lo stato matricolare regionale e il foglio matricolare militare dell'Esercito Italiano;

ACCERTATO che il Dott. Loria Guglielmo, alla data del 31/01/2020, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 31/01/2020	26	4	11
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 2577/2002)	5	11	10
Servizio computato utile ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 2577/2002)	2	8	20
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 253/2013 F.P.S.)	4	0	0
Servizio militare	0	11	17
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/02/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Loria Guglielmo nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di terza fascia, e - contestualmente - lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 29 GEN. 2020



F.to IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
Bologna

VISTO: SI PUBBLICHI  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 AD INTERIM  
Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio